

R.G. 39-1/2025



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI IVREA  
Sezione Procedure Concorsuali**

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Federica Lorenzatti letta la istanza di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 67 e ss. cciii, formulato da GIUDETTI GERARDO nato a Torino il 18.01.1963 c.f. GDTGRD63A18L219W e CINOTTI MARIA ROSARIA nata in Svizzera il 31.12.1963, c.f. CNTMRS63T71Z133O entrambi residenti in Chivasso (TO), Corso Galileo Ferraris n. 90 rappresentati dall'OCC Carlo Dalla Chiesa Poma

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dai debitori prevede la messa a disposizione dei creditori, a fronte di un ammontare complessivo della esposizione debitoria delle due masse di Euro 128.081,75 (di cui euro 3.904,00 prededucibili, euro 10.238,61 privilegiati e per la differenza al chirografo) della somma globale di euro € 40.000,00 mediante l'erogazione di una quota di t.f.r. maturato dal sig. Giudetti Gerardo (per l'importo di Euro 20.000,00) dal datore di lavoro PIEFFECI s.p.a. e di un finanziamento agevolato da parte di una banca convenzionata che verrà garantito interamente, dalla Fondazione San Matteo e rimborsato dalle parti debitrici istanti in 72 rate di pari importo.

Tale somma risulta idonea al soddisfacimento integrale delle prededuzioni e dei creditori privilegiati, nonché di una quota pari al 22,69 % dei creditori chirografari, rappresentati essenzialmente dal ceto creditorio bancario dal micro-credito (cfr. relazione OCC e memoria integrativa).

Con decreto emesso in data 26.03.2025, il giudice ha disposto la pubblicazione del piano e della proposta sul sito web del Tribunale e ha assegnato i termini previsti dall'articolo 70 del CCII per integrare il contraddittorio coi creditori a cura dell'OCC.

Con successiva nota trasmessa in data 03.05.2025, l'O.C.C. ha documentato l'esecuzione degli adempimenti prescritti dall'articolo 70 CII dando atto, altresì, delle osservazioni pervenute da parte di taluni creditori. A seguito delle osservazioni presentate il piano è stato rettificato portando dunque

la percentuale di soddisfo dei creditori al chirografo dalla percentuale originaria di 23,27 al 22,69 includendovi anche alcuni creditori inizialmente ammessi con importi di natura diversa e inferiore. Ciò permesso va riconosciuta, anzitutto, l'ammissibilità di un'unica procedura di composizione della crisi per entrambi i ricorrenti tra loro conviventi, ai sensi articolo 66, primo comma, del CCII, che dispone che i membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune.

Le cause del sovraindebitamento risultano, sulla base di quanto documentato dall'OCC, esogene e riconducibili alla perdita e contrazione del reddito in capo ai coniugi, in particolare, legate da un lato al periodo di cassa integrazione che ha interessato il datore di lavoro del sig. Giudetti e, dall'altro lato, dalle importanti e significative spese mediche che la coppia ha dovuto affrontare per far fronte alla malattia della figlia.

Le parti istanti non sono titolari di proprietà immobiliari (fatta eccezione per la quota di 4/300 di un cespote in provincia di Caserta, ereditato dalla sig.ra Cinotti dal nonno e che è un rudere di scarsissimo valore).

Consta, infine, che i coniugi abbiano in disponibilità dei mezzi di locomozione piuttosto datati e di scarso e risibile valore: trattasi di una autovettura Fiat Panda immatricolata nel 1999 e acquistata di seconda mano targata BD629RC 27/09/2022 e di un motociclo Vespa 50 Piaggio targato X8NH69 acquistato nel 2020 utilizzato dalle parti istanti anche per recarsi a lavoro. CINOTTI Maria Rosaria: risulta in visura ACI titolare di un automezzo PEUGEOT 104 (Data Immatricolazione 30/05/1978) automezzo di cui tuttavia non ha nemmeno formalmente la disponibilità.

I coniugi sono infine intestatari di due conti correnti uno presso Unicredit filiale di Chivasso conto n. 421060300 intestato a Giudetti e Cinotti e l'altro presso Poste Pay Evolution n 5333171206288967 intestato a Giudetti ove viene accreditato la retribuzione mensile e l'assegno unico per i figli circa 200 euro.

Il sovraindebitamento nel caso delle parti istanti è dovuto ad un fattore esogeno, cioè la riduzione reddituale che si è prodotta in capo i coniugi, i quali anche per motivi legati alla salute della figlia Rebecca non sono riusciti più a far fronte ai pagamenti pattuiti.

Non risultano atti in frode ai creditori o le altre condizioni ostative di cui all'art. 69 CC II.

A tale fine mette conto evidenziare che sono state presentate osservazioni da parte della società AVVERA s.p.a. la quale ha evidenziato la non meritevolezza delle parti ai fini dell'accesso alla procedura richiamandosi alla pregressa disciplina *"Al riguardo viene in rilievo la disposizione di cui all'art. 12-bis, comma 3 della Legge n. 3/2012, la quale preclude l'omologazione del piano del consumatore allorquando risulti che il debitore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità reddituali e/o"*

*patrimoniali. Si tratta, in buona sostanza, di valutare se il consumatore abbia contratto i debiti facendo affidamento sulla propria capacità di estinguere in base ad una valutazione di buon senso.”*

E' stata disposta apposita integrazione alla relazione dell'OCC che ha chiarito che allorquando è stato assunto il debito di AVVERA s.p.a. nel 2017 era già completamente erosa la capacità reddituale delle parti e che ciò nonostante la finanziaria ha accordato la relativa cessione.

In punto, giova rammentare che l'OCC ha chiarito con note depositate in data 11.06.2025 la sussistenza del merito creditizio: *“I dati 2009 – 2022 evidenziano uno squilibrio finanziario il cui inizio risale agli anni nei quali si sono registrate vicende di salute della figlia e cassa integrazione (2007-2010). I ricorrenti hanno assunto debiti di natura finanziaria e non hanno pagato regolarmente gli affitti. I ricorrenti confermano al sottoscritto che la loro prospettiva era certamente quella di far fronte alle proprie obbligazioni anche con lavoro straordinario/e turni notturni in fabbrica.”*

Alla luce delle evidenze di cui alla prefata nota, occorre chiarire che l'indebitamento c.d. “necessitato” rientra ormai per pacifica giurisprudenza nel concetto di colpa lieve, compatibile con l'istituto di cui è causa.

In particolare, l'accesso alla procedura è consentito, in questa nuova ottica rispetto alla previgente disciplina non solo ai debitori persone fisiche che abbiano prudentemente e diligentemente assunto le proprie obbligazioni avendo correttamente valutato la propria capacità di adempiere, salvo poi trovarsi nell'impossibilità di pagare per vicende sopravvenute e imprevedibili (c.d. shock esogeno), ma anche a coloro che, al contrario, pur non avendo correttamente ponderato la propria solvibilità, siano stati tuttavia spinti da condizionamenti estrinseci, assumendo comportamenti che non appaiono del tutto meritevoli di giustificazione razionale (c.d. sovraindebitamento indotto o necessitato).

Giova evidenziare che tale valutazione, basata sulla comparazione con l'uomo di minima diligenza, rappresenta un giudizio necessariamente complessivo della condotta assunta dal sovraindebitato, che deve tener conto della relazione particolareggiata e dei riscontri istruttori e sul quale incidono diversi fattori, quali: l'entità dei debiti assunti in confronto con le disponibilità patrimoniali e reddituali; la reiterazione delle condotte imprudenti; la natura e la destinazione dei beni o delle somme acquisiti mediante ricorso al credito risultato insostenibile; le scelte di adempimento delle obbligazioni compiute tempo per tempo e la distribuzione delle risorse disponibili; non da ultimo, il ragionevole affidamento sulle verifiche relative al merito creditizio compiute da soggetti qualificati.

In questo senso si stima ragionevole ritenere che l'assunzione anche dell'ultimo finanziamento con AVVERA, a mezzo cessione del quinto, sia stato indotto dal comportamento della finanziaria tanto più a fronte delle dichiarazioni rese dai ricorrenti e non confutate dalla finanziaria AVVERA s.p.a.

I sigg. Cinotti e Giudetti hanno rappresentato all'OCC di essere stati “persuasi” da uno stesso commerciale della società CREDEM ad effettuare la cessione del quinto.



Si riporta, a stralcio, quanto contenuto nella nota integrativa dell'OCC del 16.05.2025" *I ricorrenti riferiscono di essere stati contattati nel 2017 dal consulente della società CREDEM che si è recato a casa loro proponendo il finanziamento con cessione del quinto dello stipendio. Nel 2021 venivano ricontattati dallo stesso consulente che li invitava a chiudere la posizione con CREDEM e avviare una nuova cessione del quinto con AVVERA (gruppo CREDEM) con rata leggermente più bassa. Accettarono la proposta perché in quel periodo avevano uno sfratto, trasloco, spese mediche e con calo di stipendio. Hanno comunque messo a disposizione del consulente, buste paga e dichiarazione di stipendio aggiornate da cui risultava un pignoramento in busta paga. Non sono loro che si sono attivati con la finanziaria.*"

Sulla base della documentazione depositata e delle informazioni rese dai ricorrenti, o acquisite dai Gestori della Crisi, può ritenersi che la proposta di ristrutturazione del debito, come da Piano del Consumatore predisposto dai ricorrenti, sia ragionevolmente attuabile essendo rispettosa della ratio della normativa sul sovradebitamento.

La volontà del Legislatore della riforma (sia con il Codice della Crisi, sia con le successive modifiche/integrazioni apportate dai correttivi al Codice) è, invero, nel senso di eliminare definitivamente dallo strumentario giuridico i due parametri che più di tutti avevano creato enormi problemi per l'accesso alle procedure *de quibus*, vale a dire il primo ed il terzo del triplice test di meritevolezza, cioè la consapevolezza di contrarre un debito di difficile estinzione e la sproporzione tra il patrimonio ed il debito, che al contrario più spesso integra il mero requisito oggettivo di accesso. Il Legislatore ha voluto concentrare l'attenzione dell'interprete sull'unico parametro valido, quello oggettivo, cioè l'aver colposamente determinato il sovradebitamento, migliorandone peraltro l'impianto e specificandolo come segue: "ha determinato la situazione di sovradebitamento con colpa grave, malafede o frode" (art. 69 co. 1 CCII).

La *voluntas legis* è stata quindi quella di eliminare gli incerti parametri soggettivi, e di valorizzare come unico parametro quello oggettivo sicché l'indagine dell'interprete deve essere circoscritta al parametro della causazione oggettiva del sovradebitamento, e mediante comportamenti specifici, senza che si debba necessariamente accettare un evento futuro e imprevedibile come unico fatto giustificante il sovradebitamento, cosa che già doveva escludersi in base alla legge come era scritta prima della riforma. Bisogna, in realtà, distinguere la situazione di sovradebitamento in cui oggettivamente il debitore viene a trovarsi, che integra il requisito oggettivo per poter accedere alla procedura, dalla condotta che l'ha causata, che deve essere stata caratterizzata, per impedire l'accesso alla procedura stessa, da colpa grave, malafede o frode. (sull'argomento vedasi Tribunale Napoli sez. VII, 21/01/2025, n.11)

Non va poi obliterato, come correttamente rilevato dall'OCC, che la sconvenienza del piano, censurata da AVVERA s.p.a., rispetto alla sua posizione deve essere valutata rispetto all'alternativa liquidatoria (art. 70 CCII comma 7).

A tal riguardo, con motivazione analitica e integralmente condivisibile, l'OCC evidenzia come ragionevolmente una Liquidazione controllata in tre anni produrrebbe un flusso di entrate al netto delle spese, di euro 19.260,00.

Tale importo considera l'ipotesi, non del tutto scontata, che il debitore ottenga nei tre anni di liquidazione controllata la liquidazione del proprio TFR per cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento (ammesso che tale fatto si verifichi). Pertanto, il creditore Avvera, nella specie, non otterrebbe lo stesso soddisfacimento individuato nel Piano oggetto della presente proposta.

Come è noto, peraltro, la cessione del quinto dello stipendio attua una forma di restituzione con la quale i pagamenti delle rate avvengono tramite la trattenuta di una parte, non eccedente un quinto, dello stipendio o della pensione, da parte del datore di lavoro.

I contratti di finanziamento con cessione del quinto prevedono (cfr. Art. 43 del d.p.r. 180/1950) (art. 43 del d.p.r. n. 180/1950), inoltre, l'estensione della cessione anche al TFR per l'eventuale interruzione del rapporto di lavoro prima dell'estinzione dell'intero debito, di modo che, se il rapporto di lavoro cessa, il datore di lavoro interrompe i pagamenti alla Finanziaria del quinto dello stipendio per il venir meno della qualità di debitore nei confronti del lavoratore e versa il TFR che deve al lavoratore alla Finanziaria fino a copertura dell'intero debito, in quanto il vincolo della cessione del quinto dello stipendio non opera per il TFR, che fa da garanzia alla restituzione del prestito. (Cfr. Cass. n. 3913/2020).

Questo meccanismo presuppone esattamente che la cessione del quinto abbia effetti traslativi quando il credito matura, ossia al momento del pagamento dello stipendio e così il pagamento del TFR opera al momento della cessazione del rapporto, quanto il credito per tale voce diventa liquido ed esigibile.

Ciò che interessa, quindi, ai fini della valutazione di convenienza rispetto all'alternativa della liquidazione controllata non è tanto il momento del pagamento ma quello in cui il rapporto lavorativo è cessato; se questo è cessato prima dell'apertura di una procedura concorsuale (ma non è questo il caso) anche il credito per TFR a garanzia del cessionario diventa liquido ed esigibile e, quindi si trasferisce alla Finanziaria; se la cessazione del rapporto è successiva quel credito è appreso alla massa, salvo valutare se una quota compete al debitore per le necessità sue e della sua famiglia. Sulla base di tali valutazioni si stima dunque ragionevole ritenere che il piano proposto dai coniugi istanti sia migliorativo rispetto all'alternativa liquidatoria.

Sussiste, quindi, in ultimo, il requisito della meritevolezza, atteso che, come sopra evidenziato, è piuttosto evidente, anche alla luce dell'attestazione dell'OCC, che la causa del sovraindebitamento derivi essenzialmente dalla contrazione della capacità reddituale dei sigg. Cinotti e Giudetti e dei vari problemi di salute che hanno interessato la figlia Rebecca.

Di palmare evidenza è poi lo stato di sovra-indebitamento, tenuto conto che, a fronte di entrate per euro mensili al lordo dei pignoramenti di Euro 2.300-2-500 (derivanti unicamente dal reddito da

lavoro di Giudetti), i debitori hanno uscite che assorbono pressoché interamente le entrate; sicché esse risultano del tutto inidonee a mantenere un equilibrio finanziario.

Non sussiste la condizione ostantiva di cui all'art. 69, co. 1, non avendo i debitori determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (come evidenziato nella relazione del Gestore dell'OCC) e nella successiva memoria integrativa.

Sussiste infine il requisito di cui all'art. 70 comma IX ccii, in relazione alla convenienza per i creditori rispetto alla alternativa liquidatoria (tenuto conto anche delle ultime evidenze rappresentate) atteso che il piano prevede la messa a disposizione di finanza esterna, altrimenti del tutto indisponibile in caso di alternativa puramente liquidatoria, che consentirà, nel pieno rispetto della par condicio creditorum, ed in una ottica squisitamente concorsuale, un pagamento in favore di tutti i creditori di pari rango chirografario del 22,69% in tempi davvero estremamente contenuti, come sopra esposto. Ritenuti conclusivamente sussistenti i presupposti per la omologazione della proposta di accordo di ristrutturazione.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza reietta e disattesa, visto l'art. 70 ccii;

OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da GIUDETTI GERARDO nato a Torino il 18.01.1963 c.f. GDTGRD63A18L219W e CINOTTI MARIA ROSARIA nata in Svizzera il 31.12.1963, c.f. CNTMRS63T71Z133O con l'ausilio dell'OCC dott. Carlo Dalla Chiesa Poma;

DISPONE che l'OCC proceda ai pagamenti nei confronti dei creditori secondo le modalità indicate nel piano, provvedendo al deposito di relazione semestrale circa lo stato di esecuzione della procedura;

DISPONE la pubblicazione del piano e della presente sentenza nell'apposita area del sito web del Tribunale, entro quarantotto ore dal deposito;

DICHIARA la sospensione del pignoramento del quinto dello stipendio e della delega volontaria;

DISPONE che il piano e la presente sentenza vengano comunicati a cura dell'OCC a tutti i creditori;

DICHIARA chiusa la procedura.

Si comunichi.

Ivrea, 26.06.2025

Il Giudice

(Dott.ssa Federica Lorenzatti)